



Comune di Subbiano

(Provincia di Arezzo)

Deliberazione COPIA del Consiglio Comunale

N. 9 del Reg.	OGGETTO:
Data 14-04-2021	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021..

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **quattordici** del mese di **aprile** alle ore **16:45**

in seduta in videoconferenza su piattaforma denominata "gotomeeting" in base all'art. 73, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. Serie Generale n. 70 del 17.03.2020) e del relativo decreto attuativo del presidente del Consiglio comunale, a seguito di convocazione disposta nei modi di legge in sessione Straordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio comunale, Luca Bianchi, attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, che risultano essere i seguenti:

Consiglieri	Presente Assente	Consiglieri	Presente Assente
-			
Mattesini Ilaria	P	Testi Andrea	P
Calussi Alberto	P	Bianchi Luca	P
Lusini Beatrice	A	Maggini Ilario	P
Orlandi Dario	P	Esposito Nicola	P
Domini Paolo	P	Benelli Beatrice	P
Bragoni Lara	P	Mencucci Giulia Gerardine	P
Alberti Patrizia	P		

Assegnati n. 13

Presenti n. 12

In Carica n. 13

Assenti n. 1

Assume la presidenza Bianchi Luca in qualità di Presidente, assistito dal Segretario Comunale Dott. Liberto Giuseppe. Anche il suddetto segretario comunale partecipa alla seduta da remoto, in videoconferenza.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 1 della la legge 27 dicembre 2019 n.160 (legge di bilancio 2020) , con particolare riferimento ai seguenti commi:

- comma 738, il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*.
- **commi** da 739 a 783 recanti la disciplina dell'IMU;

Evidenziato, con riferimento alle disposizioni sopra richiamate, che:

- il comma 740 individua il possesso di immobili quale presupposto di imposizione. Le abitazioni principali o assimilate, come definite alle lettere b) e c) del comma 741, sono escluse da tassazione, fatta eccezione per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9
- il comma 758 prevede l'esenzione per i terreni agricoli come di seguito qualificati:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
- il comma 744 conferma la riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento. La riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono di competenza dei comuni.
- il comma 747 conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni della base imponibile nella misura del 50%, riduzioni vigenti anche in regime IUC:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, per l'utilizzo quale abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di morte del comodatario, il beneficio si estende al coniuge superstite, laddove vi siano figli minori;
- il comma 753, per i medesimi immobili D, fissa l'aliquota base allo 0,86 per cento, di cui una quota pari allo 0,76 per cento, è riservata allo Stato. I comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono diminuire o aumentare l'aliquota all'interno dell'intervallo 0,76 – 1,06 per cento;
- il comma 760 conferma la riduzione (già prevista dal comma 53 dell'art.1 della L.208/2015) del 25% per gli immobili locati a canone concordato, secondo le disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- il comma 748 fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di incremento di 0,1 punti percentuali, ovvero di diminuzione fino ad azzeramento;
- il comma 749 prevede l'applicazione di una detrazione di € 200,00 relativamente alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750 fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis del D.L. n.557/1993, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni di sola riduzione fino ad azzeramento;
- il comma 751 fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di incremento fino alla misura dello 0,25 per cento o di diminuzione fino ad azzeramento. La norma stabilisce altresì che detti fabbricati siano

assoggettati all'imposta fino all'anno 2021. Con decorrenza 2022, saranno esenti, in presenza delle condizioni indicate;

- il comma 752 consente ai comuni di modificare l'aliquota di base dello 0,76 per cento per i terreni agricoli, prevedendo la possibilità di incremento fino all'1,06 per cento o di diminuzione fino ad azzeramento;
- il comma 754 prevede che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base corrisponda allo 0,86 per cento, con possibilità per le Amministrazioni di incremento fino alla misura dell'1,06 per cento, o diminuzione fino ad azzeramento;
- il comma 755 consente ai comuni che hanno applicato la maggiorazione Tasi di cui al comma 677 della L. 147/2013, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di incrementare l'aliquota massima, ordinariamente fissata all'1,06 per cento, fino all'1,14 per cento, se applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle medesime condizioni stabilite dal citato art. 28 della 208/2015;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Ricordato atto che, ai sensi del medesimo articolo 1 della L. 160/2019,

- l'imposta è dovuta per anno solare, proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso. Le mensilità nel corso delle quali il possesso si sia protratto per oltre la metà dei giorni che le compongono, sono computate per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria (comma 761);
- il versamento dell'imposta (comma 762) è dovuto per le annualità in corso, ed è effettuato in due rate, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale,

da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. La disposizione riferita al "*prospetto delle aliquote*" decorrerà soltanto in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 (ad oggi non ancora emanato), come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020;

- il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), ("enti non commerciali") è effettuato in tre rate, di cui le prime due, ciascuna di importo al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. L'ultima rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento (comma 763);
- il versamento è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice (comma 765);

Atteso che, nell'ambito della gestione dell'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione pandemica Covid 19, sono stati adottati i seguenti provvedimenti normativi, rilevanti ai fini dell'IMU 2021:

- Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020. Con l' art. 78, comma 3 è stata esclusa l'applicazione dell'IMU per gli anni 2021 e 2022, relativamente agli immobili appartenenti alla categoria catastale D/3, destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari (individuati nei soggetti passivi, dall' art. 9-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 137/2020) siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- Legge n. 178 del 30/12/2020, che all'art.1 comma 599, ha escluso la prima rata IMU 2021 per i seguenti beni:
 - a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
 - b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed and breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
 - c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night club* e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Preso atto che, per le esenzioni di cui sopra, sono previsti ristori ai Comuni, ai sensi dell'art. 78, comma 5, D.L. n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020 e dell'art. 1, comma 601 della Legge n. 178 del 30/12/2020;

Ricordato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 756 della Legge n. 160/2019, a decorrere dall'esercizio 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, quand'anche il Comune non intenda diversificare le aliquote secondo i criteri del comma 756, la deliberazione di approvazione deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di specifico prospetto delle stesse;

Preso atto che, secondo quanto chiarito con Risoluzione MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020, l'obbligo di compilazione del predetto prospetto sorgerà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 della L.160/2019;

Verificato che, alla data di presentazione della proposta della presente deliberazione, il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato. Non risulta ancora disponibile nel Portale del federalismo fiscale, il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

Atteso che, indipendentemente dalle circostanze appena descritte, sussiste comunque l'obbligo di pubblicazione delle deliberazioni tributarie nel portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019. Le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento, purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote e il testo dei regolamenti, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione, mantengono efficacia le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Ritenuto, per quanto sopra, e allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati dall'Ente, nel rispetto degli equilibri di bilancio, approvare le aliquote del tributo, secondo l'articolazione di cui al seguente prospetto, che conferma le medesime aliquote e detrazioni applicate per l'esercizio precedente:

Tipologia Immobile	Aliquota	Detrazioni
Abitazione principale di		Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per la relativa pertinenza si detraggono, fino a

categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 (nel limite di una per ciascuna categoria).	0,55%	concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed in misura proporzionale alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%	
Beni merce	0,07%	
Terreni agricoli	Esenti	
Fabbricati gruppo D (escluso D/10)	0,99%	
Altri immobili diversi dall'abitazione principale	0,99%	

Dato atto che i terreni agricoli sono esenti, stante l'appartenenza del Comune di Subbiano alla categoria dei Comuni Montani, così come individuati con circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993;

Richiamati l' articolo 1, c. 169, della L. n. 296 del 27/12/2006 in base al quale *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dall'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*, nonché l'art.1 co. 444 della Legge 228/2012 il quale prevede che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art.1, comma 169, della L. n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui all' art. 193 co. 2 del TUEL (salvaguardia equilibri di bilancio);

Visti

- la legge 388/2000 articolo 53 comma 16, come modificato dall'art.27 c.8 della legge 448/2001, con cui si dispone che le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, anche se approvate ad esercizio avviato, purchè entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione dei bilanci, hanno effetto retroattivo al 1° gennaio dell' anno di riferimento;
- L'articolo 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000 che fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione dei bilanci comunali, salvo differimento;
- L'art.106 comma 3-bis del D.L. 34/2020 che dispone lo slittamento al 31 gennaio 2021 del termine di approvazione dei bilanci 2021-2023;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.13 del 18/01/2021, che ulteriormente differisce al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione dei bilanci 2021-2023;

Visti:

- il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 07/04/2020;
- il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con delibera di Consiglio comunale n°30 del 27-11-2020 .

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

Acquisiti:

- il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., espresso favorevolmente dal Responsabile del Servizio competente;
- il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., espresso favorevolmente dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- il parere espresso favorevolmente dall'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Con votazione espressa in forma palese il cui esito è di seguito riportato:

Consiglieri presenti: 12

Consiglieri favorevoli: 8

Consiglieri contrari: 4 (**Maggini, Esposito, Benelli, Mencucci**)

Consiglieri astenuti: 0

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2021, come segue:

Tipologia Immobile	Aliquota	Detrazioni
Abitazione principale di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 (nel limite di una per ciascuna categoria).	0,55%	Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed in misura proporzionale alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%	
Beni merce	0,07%	
Terreni agricoli	Esenti	

Fabbricati gruppo D (escluso D/10)	0,99%	
Altri immobili diversi dall'abitazione principale	0,99%	

3. Di dare atto che l'articolazione delle aliquote di cui al precedente punto 2 comporta la conferma delle aliquote già deliberate per l'esercizio 2020 con atto consiliare n.7 del 07/04/2020;
4. Di dare atto ed evidenza del basso livello di pressione fiscale vigente nel Comune di Subbiano, la cui aliquota del 0,99% per la categoria "Altri Immobili" è ben al di sotto di quella massima fissata dalla legge nella misura del 1,14 per cento, per gli enti che, dal 2015 al 2019, hanno applicato la maggiorazione Tasi di cui al comma 677 della legge 147/2013, ovvero nella misura del 1,06 per cento, per tutti gli altri enti;
5. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Si dà atto che il presente provvedimento è stato adottato nella seduta consiliare in modalità di videoconferenza; degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata video riproduzione pubblicata sul canale youtube istituzionale e fonoriproduzione su supporto digitale custodita agli atti dell'ufficio di segreteria comunale su cartella dedicata e su cartella in cloud in area riservata, così come sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare.

La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che verrà pubblicato su apposita pagina del sito istituzionale del Comune e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Luca Bianchi

Il Segretario Comunale

F.to Giuseppe Liberto

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Pubblicazione: dal 29-04-2021 al 14-05-2021 numero repertorio 412

Subbiano, li 14-05-2021

Il Responsabile

ATTESTATO DI COPIA CONFORME

(copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo)

Subbiano, li _____

Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DELIBERA

- Deliberazione divenuta esecutiva in data 10-05-2021 a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio avvenuta in data 29-04-2021.

Subbiano, li li 14-05-2021

Segretario Comunale

F.to Giuseppe Liberto

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 DEL 17.03.2021 AVENTE AD OGGETTO: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021.**

Il sottoscritto Dott. Maurizio Salvadori, Revisore Unico del Comune di Subbiano,

Ricevuta la proposta di deliberazione in oggetto;

Verificato che la proposta deliberativa è stata formulata secondo le prescrizioni legislative vigenti;

Evidenziato in particolare che tra le disposizioni della legge 160/2019 in materia di Imu:

- il comma 740 disciplina il presupposto d'imposta, rappresentato dal possesso di immobili;
- il successivo comma 741 fornisce le definizioni degli oggetti imponibili, senza disporre rinvii a previgenti discipline concernenti prelievi immobiliari;
- il punto 6) del comma 741 attribuisce la facoltà ai Comuni, previa disciplina regolamentare, di assimilare ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- il comma 744 conferma la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili di categoria D ad aliquota del 7,6 per mille e l'attribuzione al Comune di competenza territoriale delle attività di accertamento e riscossione sugli immobili in questione, nonché del relativo gettito recuperato;
- il comma 745 definisce la base imponibile che, come in passato, è costituita, in via generale, dal "valore degli immobili" ovvero dal valore ottenuto applicando specifici moltiplicatori alle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, c. 48 della L. 23 dicembre 1969, n. 662. I moltiplicatori rimangono invariati rispetto alla previgente disciplina Imu e Tasi. Il medesimo comma precisa che le variazioni di rendita catastale che intervengano in corso d'anno, se conseguenti ad interventi edilizi, producono effetti dalla data di fine lavori, o se antecedente, dalla data di utilizzo dell'immobile;
- i commi 747 e 759 disciplinano, rispettivamente, le fattispecie oggetto di riduzione e di esenzione d'imposta;
- i commi da 748 a 754 individuano le aliquote base e le aliquote massime applicabili alle diverse fattispecie imponibili;
- il comma 755 consente ai comuni che hanno applicato la maggiorazione Tasi di cui al comma 677 della L. 147/2013, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di incrementare l'aliquota massima, ordinariamente fissata all'1,06 per cento, fino all'1,14 per cento, se applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle medesime condizioni stabilite dal citato art. 28 della 208/2015;
- il comma 756 introduce un'innovazione normativa con riferimento alle diversificazioni di aliquota prevedendo che, a decorrere dall'anno 2021, in deroga alla manovrabilità dell'imposta concessa ai sensi dell'art 52 del D.Lgs. 446/1997, i Comuni potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;

- il comma 757 prevede l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote mediante accesso al Portale del Federalismo fiscale che consentirà di elaborare il prospetto quale parte integrante della delibera stessa;
- il comma 760 conferma, per le abitazioni locate a canone concordato, la riduzione al 75 per cento dell'imposta calcolata ai sensi del comma 754;
- il comma 767 stabilisce, quale condizione di efficacia della deliberazione, l'obbligo di pubblicazione delle aliquote e dei Regolamenti sul portale del Dipartimento delle Finanze, entro il 28 ottobre di ciascun anno. Ai fini della pubblicazione, i comuni sono tenuti ad inserire i prospetti delle aliquote di cui al comma 757 e il testo dei regolamenti, entro il termine perentorio del 14 ottobre;
- il comma 777 introduce facoltà specifiche che i Comuni possono disciplinare con proprio Regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

Esaminato il contenuto della proposta e verificatane la correttezza,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.8 DEL 17.03.2021.

Subbiano, 19 marzo 2021


**L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. Maurizio salvadori**

Il sottoscritto, responsabile dell'Area 2 - U.O. Servizi Finanziari e del Personale - Gestione
Trattamento Economico, a norma dell'artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000

ESPRIME

parere Favorevole di Regolarita' tecnica sulla presente proposta.

Il Responsabile dell'Area/Ufficio
Rossi Michela



Il sottoscritto, responsabile dell'Area 2 - U.O. Servizi Finanziari e del Personale - Gestione
Trattamento Economico, a norma dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

ESPRIME

parere Favorevole di Regolarità contabile sulla presente proposta.

Il Responsabile dell'Area/Ufficio
Rossi Michela

